

Il populismo penale come *specie* del populismo politico: alcune questioni teoriche

Claudia Atzeni

ABSTRACT

Questo articolo si propone di esaminare il concetto di populismo penale alla luce di due delle questioni teoriche più urgenti sollevate dal concetto di populismo nel suo complesso: la questione definitoria, che riguarda la difficoltà di fornire una definizione comune di "populismo"; il controverso rapporto tra populismo penale, etica pubblica e società.

This article aims to examine the concept of penal populism in the light of two of the most pressing theoretical issues raised by the concept of populism as a whole: the definitional issue, which concerns the difficulty of providing a common definition of "populism"; the controversial relationship between penal populism, public ethics and society.

SOMMARIO 1. IL PROBLEMA DEL POPULISMO PENALE. UNA INTRODUZIONE AL TEMA; 2. LA COMPLESSITÀ TEORICA DEL POPULISMO POLITICO E IL SUO RAPPORTO CON IL POPULISMO PENALE: ALCUNE QUESTIONI DEFINITORIE; 3. POPULISMO, VALORI, SOCIETÀ: IL DIRITTO PENALE COME STRUMENTO IMPOSITIVO DELL'ETICA PUBBLICA; 4. CONCLUSIONI.

1. IL PROBLEMA DEL POPULISMO PENALE. UNA INTRODUZIONE AL TEMA

Luciano Gallino scriveva che chi si occupa di burocrazia ha la tendenza a «rivoltare tutti i problemi politici in problemi amministrativi»¹. Per introdurre il tema del populismo penale, potremmo prendere spunto dalle parole del compianto sociologo torinese per affermare che gli

1 L. Gallino, *Dizionario di Sociologia*, Torino, 2014, p. 82.

PAROLE CHIAVE

POPULISMO PENALE; DIRITTO PENALE LIBERALE; DEMOCRAZIA, CONSENSO POLITICO; SICUREZZA; ETICA E MORALE; DIRITTO PENALE MINIMO.

KEYWORDS

PENAL POPULISM; LIBERAL CRIMINAL LAW; DEMOCRACY; POLITICAL CONSENSUS; SECURITY; ETHICS AND MORALITY; MINIMUM CRIMINAL LAW.

Stati contemporanei hanno, piuttosto, la tendenza a «rivoltare» tutti i problemi politici e sociali in problemi giudiziari-penalì.

Lo sviluppo dei regimi democratici ha contribuito alla scrittura di un diritto penale liberale, formalizzando un sistema delle pene teso soprattutto alla loro mitigazione². Principi fondamentali del diritto penale, quali quello di legalità, di colpevolezza, di proporzionalità della pena e di minimizzazione del danno, impongono al legislatore di enucleare puntualmente le condotte punibili, di rinvenire un indubitabile nesso tra responsabilità e colpevolezza, di commisurare la sanzione alla gravità del fatto e di ridurre al minimo l'interferenza

2 G. Fiandaca, *Intorno al diritto penale liberale*, in "disCrimen", 10/06/2019, pp. 1-17; F. Sgubbi, "Osservando il diritto penale: brevi riflessioni", in M. Mantovani, F. Curi, S. Tondini, V. Cagli, M. Torre, M. Caianiello (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, 2016, p. 83.

statale, contemperando un uso eccessivo della forza coercitiva³.

Talvolta, tuttavia, il processo evolutivo del diritto penale contemporaneo si arresta, incanalandosi in contesti di emergenza e di eccezionalità⁴ che mettono significativamente in discussione i principi garantisti sostanziali e processuali dei nostri stati democratici e costituzionali⁵, specificamente tesi a tutelare le libertà fondamentali dal possibile arbitrio del potere pubblico.

Le innovazioni nel sistema penale generate da contesti simili non hanno a che vedere (soltanto) con un irrigidimento in senso autoritario di un determinato ordinamento, nel senso che tale circostanza – la sua eventuale torsione autoritaria – ne rappresenta una conseguenza ma non ne costituisce il presupposto. Quest'ultimo, piuttosto, risiede nel fatto che tali interventi legislativi si manifestano – e sono veicolati all'interno del dibattito politico e pubblico – come interventi di carattere emergenziale che «drammatizzano il rischio-criminalità»⁶. La perdita di credibilità della politica e la messa in discussione di valori morali già acquisiti dalle storie costituzionali del secondo dopoguerra avrebbero cioè condotto la sfera di influenza del diritto a espandersi a dismisura: «in presenza di sentimenti sociali di paura, insicurezza, rabbia, risentimento, indignazione», i cittadini e le cittadine si appellano all'intervento di chi governa affinché lo faccia «subito, in modo esemplare e definitivo»⁷, poiché la risposta penale viene vista come risolutoria, generando aspettative elevate circa la capacità di risolvere ogni questione sociale⁸.

Nell'osservare con attenzione le questioni che

3 D. Pulitanò, *Diritto penale*, Torino, 2019, pp. 17 ss.

4 G. Fiandaca, «Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia», in A.M. Stile, *Democrazia e autoritarismo nel diritto penale*, Napoli, pp. 135-155; G. Insolera, *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Pisa, 2019, pp. 11 ss.

5 G. Insolera (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006; P. Chiarella, «Perché punire?», in O. Sapia, A. Scerbo (a cura di), *Temi, problemi e prospettive del sistema penale*, Napoli, 2022.

6 G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia», 2013, pp. 95 ss.

7 R. Cornelli, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in «Diritto penale contemporaneo», n. 4, 2019, p. 129. Si veda anche R. Bianchetti, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva*, in «Archivio Penale», 1, 2019, pp. 1-27.

8 Sull'intimità del legame tra diritto penale e corpo sociale, già G. Bettiol, *Il problema penale*, Trieste, 1945, soprattutto pp. 29 ss.

tali presupposti sollevano, la dottrina ha provato a fornire una «diagnosi analitica»⁹ del tema in esame e, nel tentativo di rinvenire una spiegazione al perché stia progressivamente affermandosi una sorta di *prosecutorial complex*¹⁰, ne ha rintracciato una possibile causa in un fenomeno che viene definito come «populismo penale», ossia nel ricorso, da parte delle istituzioni, ad un «diritto penale duramente repressivo, inevitabilmente antigarantista, che si rivela tuttavia inefficace rispetto alla pretesa di giustizia avanzata, di prevenzione avanzate, e che è piuttosto finalizzato a ottenere demagogicamente il consenso popolare»¹¹.

Prima di provare a concettualizzare il fenomeno del populismo penale, sarà utile partire dal termine *populismo*, sulla definizione del quale vi è, tra gli studiosi e le studiose, un vivace dibattito¹²: si tratta infatti, come vedremo a breve, di un concetto estremamente variegato sotto molteplici aspetti¹³ e che rende incerta la possibilità di estrapolarne una definizione condivisa.

Il termine è senz'altro parte del linguaggio di moltissimi studiosi e studiose che si occupano del rapporto tra democrazia e società, delle trasformazioni relative alle modalità di funzionamento delle democrazie rappresentative, della legittimazione delle loro istituzioni¹⁴. Si assiste, infatti, ad un profondo

9 L. Manconi, F. Graziani, *Per il tuo bene ti mozzero la testa. Contro il giustizialismo morale*, Torino, 2020.

10 Con cui si intende la «tendenza ad estendere all'agire politico la logica accusatoria tipica del pubblico ministero, quale organo giudiziario investito del ruolo istituzionale di difendere la società dal crimine e dunque quale rappresentante – ben più del giudice in senso stretto – degli interessi delle vittime reali o potenziali», G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., p. 99.

11 L. Ferrajoli, «Democrazia e paura», in M. Bovero, V. Panzè (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, 2010, p. 115.

12 N. Urbinati, «Un termine abusato, un fenomeno controverso», in J.W. Müller, *Cos'è il populismo*, Milano, 2017; P. Taggart, *Il populismo*, Troina, 2002; C. Mudde, *The Populist Zeitgeist*, in «Government and Opposition», vol. 39, n. 4, 2004, pp. 541-563.

13 Si considerino, in proposito, diversi tipi di populismo. Si è parlato di *media-populism*: B. Krämer, *Media Populism: A Conceptual Clarification and Some Theses on its Effects*, in «Communication Theory», vol. 24, n. 1, 2014, pp. 42-60; di *populismo digitale*: A. Dal Lago, *Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra*, Milano, 2017; T. Casadei, *Il mito del "popolo della rete" e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 17, 2015, pp. 879-902; M. Barberis, *Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia*, Milano, 2020; di *tecnopopulismo*: C.J. Bickerton, C. Invernizzi Accetti, *Technopopulism. The New Logic of Democratic Politics*, Oxford, 2021.

14 G. Martinico, *Fra mimetismo e parassitismo. Brevi considerazioni a proposito del complesso rapporto fra populismo e costituzionalismo*, in

cambiamento nella cultura politica degli ordinamenti occidentali contemporanei, non soltanto in ragione delle crisi che attraversano partiti e corpi intermedi, quanto anche sotto il profilo della personalizzazione e della “mediatizzazione” di taluni attori statali che, a vari livelli, possono incarnarne la leadership.

La moltitudine dei punti di vista attraverso i quali ci si è approcciati al fenomeno ha prodotto una variegata letteratura sul tema, soprattutto incentrata sul populismo politico e prevalentemente indirizzata ad individuarne cause e circostanze¹⁵. Come vedremo, è possibile sostenere che tra populismo politico e populismo penale esista un rapporto di *genus a species*; tuttavia, sotto il profilo fenomenologico, il populismo penale mantiene una propria autonomia concettuale. Al contempo, non si è mancato di osservare che «se è vero che sussiste una corrispondenza biunivoca tra sistema costituzionale democratico-liberale e diritto penale a sfondo democratico, è allora evidente che le insorgenze populiste che si sono manifestate negli ultimi anni a livello globale possono incidere profondamente sul sistema penale»¹⁶.

2 LA COMPLESSITÀ TEORICA DEL POPULISMO POLITICO E IL SUO RAPPORTO CON IL POPULISMO PENALE: ALCUNE QUESTIONI DEFINITORIE

In termini generali, un accordo circa le principali caratteristiche del populismo politico può rinvenirsi nella identificazione di forme politiche fortemente identitarie che trovano la propria manifestazione diretta nella figura di un leader carismatico in senso weberiano¹⁷; nella ricerca di un con-

¹⁵ “Questione Giustizia”, n. 1, 2019, pp. 71-78; G. Delledonne, G. Martinico, M. Monti, F. Pacini, *Populismo e Costituzione. Una prospettiva giuridica*, Milano, 2022.

¹⁶ G. Ionescu, E. Gellner (a cura di), *Populism: Its Meaning and National Character*, Weidenfeld & Nicholson, Londra, 1969; C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, Oxford, 2017; N. Urbinati, *Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza*, Milano, 2013; Id., *Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità*, Milano, 2014; E. Laclau, *La ragione populista* [2005], Roma-Bari, 2008; F. Chiapponi, *Il populismo nella prospettiva della scienza politica*, Genova, 2013.

¹⁷ E. Amati, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino 2020, p. 4.

¹⁸ «Il populismo è una costruzione delle ragioni del popolo da parte di un leader che, in questo modo, contesta la leadership esistente (appunto l'establishment) con l'intento di scalzarla e prenderne il posto, non solo per via elettorale (com'è ovvio che sia in democrazia) ma prima ancora e soprattutto per via di opinione, o entrando in diretto contatto con il suo popolo.

senso politico che si rinsalda attraverso il continuo «appello al popolo»¹⁸; nella tendenza a polarizzare il gruppo sociale attorno a posizioni antagoniste e mutuamente esclusive¹⁹.

Alla luce di tali elementi, sono state riunite sotto la medesima etichetta di “populismo” ambiti spaziali, temporali e politici profondamente diversi gli uni dagli altri²⁰ e che hanno indotto a parlare in proposito di *mood*²¹, di uno stato d'animo che accompagnerebbe le varie esperienze identificate come populiste: anziché come ideologia autonoma, il populismo si configurerebbe come «un insieme di distinte rivendicazioni» ma al contempo provviste «di ciò che potremmo definire una logica interna»²², nel senso che tutti i fenomeni anzi considerati condividerebbero «molte similitudini in termini morfologici»²³.

Il populismo è una sfida alla democrazia rappresentativa nel nome della *rappresentanza diretta* del popolo e insieme una strategia o un meccanismo di sostituzione o avvicendamento della leadership», N. Urbinati, “Un termine abusato, un fenomeno controverso”, cit., p. vii.

¹⁸ M. Barberis, *La neo-intermediazione populista. Popolo, istituzioni, media*, in “Teoria politica”, n. 10, 2020, p. 333.

¹⁹ B. Stanley, *The Thin Ideology of Populism*, in “Journal of Political Ideologies”, n. 1, 2008, pp. 95-110; J.W. Müller, *Cos'è il populismo*, cit. Müller sottolinea come «essere critici nei confronti delle élite» è «condizione necessaria ma non sufficiente» per essere considerato un attore politico populista.

²⁰ Di populismo si parla già a cavallo tra la fine dell'Ottocento e le prime due decadi del Novecento, soprattutto con riferimento al populismo russo e al ruolo che i populist russi – cd *narodniki* - ebbero nella fase immediatamente antecedente e successiva alla rivoluzione di Ottobre del 1917. Si veda Franco Venturi [1952], *Il populismo russo*, Milano, 2020; F. Battistrada, *Marxismo e populismo 1861-1921*, Milano, 1980. Si definisce populista l'esperienza peronista argentina di fine anni Quaranta, ma anche il “nixonismo” americano degli anni 70: R. Yokoyama, “Populism” and “populism”: *Aporia of the Historiography of the American Populism*, in “Nanzan Review of American Studies”, n. 39, 2017, pp. 101 ss. Sono qualificati come populist il bolivarianismo venezuelano di Hugo Chavez, ma anche il movimento cocalero boliviano di Evo Morales: M. Anselmi, *Populismo e populismi*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli (a cura di), *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Padova, 2020, p. 4; K. Weyland, *Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics*, in “Comparative Politics”, 34, 1, 2001, pp. 1-22. Sono correntemente definite populiste alcune esperienze italiane come la Lega Nord, il berlusconismo, il Movimento Cinque Stelle: E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019. Vengono definite populiste talune formazioni politiche tradizionalmente ascrivibili alla destra, sulla scorta del Front National (dal 2018: Rassemblement National) di Jean-Marie Le Pen, prima, e di Marine Le Pen, poi, o alla sinistra, come l'esperienza di Podemos in Spagna: si vedano F. Campolongo, L. Caruso, *Podemos e il populismo di sinistra*, Roma, 2021. Si veda anche C. Mouffe, *Per un populismo di sinistra*, Roma-Bari, 2018.

²¹ M. Revelli, *Populismo 2.0*, Torino, 2017.

²² J-W. Müller, *Cos'è il populismo*, cit.

²³ M. Anselmi, *Populismo e populismi*, cit., p. 3. In questo senso, si

Tali circostanze fanno sì che, proprio in virtù della tendenziale vaghezza del termine, il fenomeno in esame mal si presti ad una compiuta definizione epistemologica²⁴. Gildron e Bonikowski hanno proposto una ormai celebre tripartizione di carattere metodologico del populismo, distinguendo per *tipi* il populismo ideologico, discorsivo, strategico²⁵.

Inteso come ideologia, il populismo si presenterebbe come *ideational approach*²⁶, una ideologia “sottile”²⁷ basata sull’antagonismo tra *élites* e popolo puro e sulla personificazione di quest’ultimo nella figura di un leader²⁸. Si tratta di una contrapposizione «dal basso verso l’alto»²⁹: «La polarizzazione noi/loro, oltre ad includere interi settori della società, si caratterizza per un sentimento di appartenenza molto particolare che, in termini generali, è possibile definire come un misto di esclusione dai meccanismi di potere»³⁰. Come si diceva, risulta macchinoso definirlo un’ideologia *tout court*: sul piano prettamente politico, il populismo ricorre spesso a codici valoriali non completamente assimilabili a stilemi ideali tradizionali e pertanto necessita, di volta in volta, di essere valutato, realisticamente, sulla base del contesto³¹.

Nel populismo inteso come stile discorsivo, la dimensione comunicativa del discorso pubblico

acquisisce maggiore rilievo rispetto alle condizioni di possibilità del populismo: non è il *fatto* dello scontro, o la relazione che si instaura tra leader e masse a costruire, di per sé, il paradigma populista, bensì lo stile comunicativo attraverso il quale quello scontro si esteriorizza. Il populismo andrebbe, in questo senso, ricercato nei dispositivi retorici tesi a produrre consenso³² e nella costruzione di un discorso contro-egemonico rispetto alla egemonia dominante³³.

Nell’idea di populismo come strategia, l’analisi verte soprattutto sulla forma della mobilitazione e della organizzazione, nonché sulla struttura di partiti e movimenti sociali definibili come populistici³⁴. In tale prospettiva, determinata dalla trasformazione degli equilibri dei poteri esistenti e nella riappropriazione della sfera pubblica e politica attraverso specifiche modalità di produzione del consenso, l’aumento di disegualianze economiche e sociali assumerebbe «priorità analitica»³⁵: in questo senso, «la recente rinascita e larga diffusione dei movimenti di matrice populista [affonderebbe] le sue radici nei meccanismi di funzionamento delle istituzioni economiche formali e informali e più specificamente negli effetti derivanti dalla globalizzazione economica e dai processi di trasformazione tecnologica»³⁶.

Nel più ampio dibattito circa il problema della difficoltà contromaggioritaria³⁷, si inserisce, poi, tutta la problematicità del giudizio polimorfico attribuito alla relazione tra democrazia e populismo³⁸. «L’avanzata di formazioni politiche radicali di varia natura accomunate dall’etichetta di populismo –

veda anche D. Woods, “The Many Faces of Populism: Diverse but not Disparate”, in D. Woods, B. Wejnert (a cura di), *The Many Faces of Populism: Current Perspective*, Sidney, 2014, pp. 1-25.

24 Come rileva Marchettoni, «ne emerge che “populismo” è un termine cui manca un referente empirico univoco e che ammette diverse manifestazioni e diverse rappresentazioni di sé nel tempo e nello spazio», il che rende estremamente gravoso considerarla come una categoria, poiché rischia di essere troppo ampia e quindi debole ai fini di una sua possibile concettualizzazione, oppure, al contrario, troppo selettiva, e dunque, in entrambi i casi, molto poco fruttuosa dal punto di vista epistemologico: L. Marchettoni, *Teorie del populismo*, in “Jura Gentium”, XIV, n. 2, 2017, p. 166.

25 N. Gildron, B. Bonikowski, *Varieties of Populism, Literature Review and Research Agenda*, Working Paper Series, Weatherhead Center for International Affairs, n. 13, 2013.

26 C. Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*, Cambridge, 2007; C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, cit., p. 62 ss.

27 «A thin centred ideology», scriveva Michael Freedon nel suo *Ideology. A Very Short Introduction* per distinguere il populismo come micro-ideologia dalle cosiddette *full ideologies*: M. Freedon, *Ideologia* [2003], Torino, 2008, pp. 115 ss. Si veda anche C. Mudde, *Populist Radical Parties in Europe*, cit., pp. 104 ss.

28 Cfr. F. Panizza, *Populism and the Mirror of Democracy*, Londra, 2005.

29 M. Anselmi, *Populismo e populismi*, cit., p. 7.

30 *Ibidem*.

31 B. Moffit, S. Tormey, *Rethinking Populism: Politics, Mediatization and Political Style*, in “Political Studies”, vol. 62, n. 2, 2014, pp. 388-397.

32 G. Ridolfi, S. Sepe (a cura di), *Slogan machines. La comunicazione politica nell’era del populismo*, Soveria Mannelli, 2021.

33 E. Laclau, *La ragione populista*, cit.

34 K. Deegan, T. Haughton, *Toward a More Useful Conceptualization of Populism: Types and Degrees of Populist Appeals in the Case of Slovakia*, in “Politics & Policy”, n. 37, 2009, pp. 821-841.

35 M. Anselmi, *Populismo e populismi*, cit., p. 12.

36 P. Maffettone, *Populismo e filosofia politica*, Napoli, p. 55.

37 Sul dibattito si veda, *ex plurimis*, A.M. Bickel, *The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics*, New York, 1962; M. Tushnet, *Taking the Constitution away from the Courts*, Princeton, 2000, p. 348; O. Chessa, *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano, 2014; I. Valia, *Difficoltà contromaggioritaria, principio di maggioranza, rappresentatività e difesa del Judicial Review*, in “Ordines”, 2016, 2, pp. 205-232.

38 Y. Mény, Y. Surel, *Populismo e democrazia*, il Mulino, Bologna, 2001; J. Lukacs [2005], *Democrazia e populismo*, Milano, 2006; F. Mancuso, “Terribles simplificateurs”: la democrazia alla prova del populismo, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, n. 3, 2020, pp. 567-586.

scrive Fenucci - sembra essere caratterizzata dalla comune contestazione della democrazia rappresentativa in nome dell'antico mito della democrazia diretta³⁹: a partire da tale constatazione, il populismo viene soprattutto definito come antidemocratico, in quanto «contrario all'ideale moderno di democrazia»⁴⁰ o, ancora, come «risposta democratica illiberale al liberalismo antidemocratico»⁴¹. Nel primo caso, il conflitto identitario «entra dentro l'equilibrio democratico e gli muta forma, rinnovando lo schmittiano conflitto politico per eccellenza, quello tra Amico e Nemico, in cui quest'ultimo non ha cittadinanza né via di scampo»⁴². Nel secondo caso, il discorso populista è affrontato come derivato di una dinamica politico-sociale determinata: la sovranità popolare «come sostanza del corpo politico, valore definito che precede e sta sopra le norme costituzionali e le procedure democratiche [...]»; la preminenza del tutto omogeneo (il Popolo Uno o la Nazione) contro le sue parti, ovvero contro il pluralismo e il conflitto tra i portatori di interessi diversi⁴³ rappresenterebbero tentativi di una possibile alternativa alla crisi di legittimità del sistema democratico e alla sua percezione sociale⁴⁴. Vi è, infine, una terza possibilità, quella di considerare il populismo come una possibile «anomalia che si forma all'interno della democrazia»⁴⁵ e che

può essere riconosciuta – e dunque affrontata – soltanto a patto di considerare l'autoritarismo - nelle sue possibili *gradazioni e direzioni* – come cornice ineliminabile all'interno della quale il fenomeno populista andrebbe collocato⁴⁶. Questa idea - che rifugge l'idea di considerare il populismo come un bene o un male in termini assoluti – ha il pregio di interrogarsi sull'agire politico populista a partire dal problema dell'eterogeneità sociale e dai processi di «marginalizzazione e spiazzamento di categorie e gruppi nella fase di modernizzazione e in società modernizzate»⁴⁷.

Quanto sin qui detto dimostra l'importanza di un «acuto giudizio politico che ci aiuti a stabilire con precisione dove finisce la democrazia e dove comincia il pericolo populista»⁴⁸, ossia quando la rivendicazione di determinate istanze promosse dal popolo, inteso come soggetto politico «esaustivo della scena politica legittima»⁴⁹, diviene al contempo l'unica pretesa politico-morale cui conferire non soltanto rappresentanza ma anche rappresentazione. Stante la complessità di ogni tentativo teso alla costruzione della nozione di populismo⁵⁰, ciò che interessa ai nostri fini è rilevare come il significato del termine non possa prescindere dalle «modalità di articolazione concrete» del populismo e degli «effetti strutturanti che si manifestano principalmente a livello delle modalità di rappresentazione»⁵¹.

39 T. Fenucci, *Riflessioni sul populismo*, in "Federalismi", n. 14, 2019, p. 5.

40 In questo senso M.d.G. Salmorán Villar, *Populismo: una ideología antidemocrática*, in "Teoría Política", VII, 2017, p. 128, per la quale non ogni discorso che fa appello al popolo è populista: «Aunque el apelo al "pueblo" ocupa un lugar central en la familia de fenómenos comúnmente identificados con el nombre "populismo", ese aspecto, tomado aisladamente, no agota la especificidad del sentido ideológico del término».

41 J.W. Müller, *Cos'è il populismo*, cit. p. 12.

42 S. Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, in "Ragion pratica", n. 1, 2019, p. 194. Parla di "populismo autoritario", a proposito del concetto schmittiano di popolo come «soggetto collettivo omogeneo» P.T. Magalhães, *The Legitimacy of Modern Democracy. A Study on the Political Thought of Max Weber, Carl Schmitt and Hans Kelsen*, New York-Londra, 2021, p. 66. Sul punto si veda anche M. La Torre, *Populism, the Kingdom of Shadows, and the Challenge to Liberal Democracy*, in "Netherlands Journal of Legal Philosophy", n. 2, 2021, pp. 270-280.

43 N. Urbinati, "Un termine abusato, un fenomeno controverso", cit., p. iv. Si tratterebbe, peraltro, di aspetti comuni al populismo critico/di opposizione – inteso come «forma di partecipazione nella società» - e a quello di governo - inteso come «forma di potere esercitato nelle istituzioni, l'esito di una maggioranza eletta», *ibidem*.

44 C. Lasch, *La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia*, Milano, 2001, p. 91.

45 P. Serra, *Populismo, democrazia e limiti del potere politico*, in "Questione giustizia", 2019, p. 55.

3 POPULISMO, VALORI E SOCIETÀ:

IL DIRITTO PENALE COME STRUMENTO IMPOSITIVO DELL'ETICA PUBBLICA

Come abbiamo visto, caratteristica precipua del populismo è quella di considerare il popolo nella sua supposta uniformità, ossia come «aggregato sociale omogeneo e come depositario esclusivo di va-

46 *Ibidem*.

47 G. Germani, *Autoritarismo e democrazia nella società moderna* [1979], in R. Scartezini, L. Germani-R. Gritti (a cura di), *I limiti della democrazia*, Napoli, 1985, p. 24, citato in P. Serra, *Populismo, democrazia e limiti del potere politico*, cit., p. 57.

48 J.W. Müller, *Cos'è il populismo*, cit., p. 34.

49 S. Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., p. 193.

50 E. Laclau, *La ragione populista*, cit., p. 111.

51 E. Laclau, "Populism: What's in a Name?", in B. Aretxaga, D. Dworkin, J. Gabilondo, J. Zulaika (a cura di), *Empire & Terror: Nationalism/Postnationalism in the New Millennium*, Center for Basque Studies University of Nevada, Nevada, 2004, p. 104 (trad. mia)

lori positivi, specifici e permanenti»⁵². Proprio l'idea che esista un unico contenuto valoriale e ideale in seno al popolo e che esso consentirebbe di coltivare un modello esclusivo di giustizia all'interno di un gruppo sociale, dà luogo a due caratteristiche del populismo che emergono con particolare vigore nel populismo penale: la polarizzazione del gruppo sociale attorno a pretese di giustizia supposte come inconciliabili, con la conseguente esclusione di coloro che nutrono diverse concezioni del bene o che avallano diversi modi di concepire la società nel suo insieme⁵³; la ricerca, da parte da parte di coloro chiamati a rappresentare a vari livelli il popolo, di un consenso politico costruito su tali pretese. Sotto questo aspetto, è bene sottolineare che ciascuna formazione politica mira all'ottenimento del consenso popolare e più in generale di un sostegno da parte dell'opinione pubblica. La ricerca del consenso diventa, tuttavia, espressione di populismo quando essa conduce all'adozione di politiche il cui scopo principale non è rappresentato da una attenzione genuina verso le istanze popolari bensì dal mero ottenimento di un vantaggio elettorale o, più in generale, di un vantaggio politico. Ecco perché è assolutamente condivisibile l'idea per cui «a differenza delle esperienze del passato [...] il diritto penale è oggi utilizzato – prevalentemente – non come strumento di dominio, bensì come strumento di consenso. Inalterata rimane, però, la tendenziale involuzione del diritto penale in senso totalitario»⁵⁴.

Il discorso sin qui condotto può applicarsi, dunque, non esclusivamente alle formazioni politiche, siano esse di governo o di opposizione: quando applicato all'ambito penale, il populismo coinvolge non soltanto la politica bensì investe l'intero complesso delle politiche del diritto, sino a ricomprendere anche i principali attori dell'azione legislativa e giudiziaria, ossia legislatori e interpreti. In questo senso, la distinzione tra populismo politico e populismo penale non è di genere ma di specie, nel senso che il populismo penale circoscrive, sì, l'ambito di analisi all'uso populistico del diritto (soprattutto) penale, ma ciò non implica che esso si astenga dal produrre effetti politici, anzi vale esattamente il

contrario. Nondimeno, il populismo penale riesce a mantenere una propria autonomia: è ben possibile parlare di uso populistico del diritto quando esso derivi da una forza politica non facilmente ascrivibile a formazioni populiste⁵⁵.

L'attitudine ad un approccio demagogico circa le questioni politiche e sociali si riflette, così, anche sulla giustizia penale. La rappresentazione mediatica di fatti o eventi di cronaca all'interno del dibattito pubblico dà vita ad una c.d. *glamourizzazione*⁵⁶ della violenza e della paura che, lungi dall'aver come obiettivo quello di aiutare a comprendere le reali cause che sottostanno ai fenomeni, rappresentano anzi strumenti ulteriori attraverso cui il potere politico crea e acquisisce consenso.

La locuzione “populismo penale” rappresenta la traduzione italiana della locuzione inglese *penal populism*, che dà il titolo alla prima pubblicazione che ha fornito una trattazione organica del tema⁵⁷. Si trattava di una ricerca condotta da studiosi di diversa provenienza scientifica e accademica, compiuta nel corso dei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del libro, in cinque diversi paesi dell'Occidente: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia. Si notava, in particolare, come, nonostante la diversità tra i vari sistemi giuridici e in particolare dei sistemi di giustizia penale, vi fosse un ambito comune dato dalla predominanza, all'interno del dibattito pubblico - politico e mediatico - su questioni di rilevanza penale, di argomenti tesi alla criminalizzazione delle condotte e all'invocazione di pene più severe in ordine a taluni reati, soprattutto in materia sostanze psicotrope, di furti in abitazione, di rapina. Tali argomentazioni investivano tanto il piano strettamente giudiziale – dunque in sede di decisione di controversie - quanto il

55 Come scrive Anastasia «da definizione dei confini del diritto penale e la sua concreta applicazione in ambito giudiziario costituiscono, sì, azioni ad alto valore simbolico, talvolta manomessi fino a rinnovare rituali sacrificali, ma restano strumenti, non fini, di qualsivoglia idea di giustizia», S. Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., p. 198. Questo giustifica il fenomeno del populismo penale come politicamente trasversale: anche partiti politici non tradizionalmente definibili come populistici possono, nondimeno, fare un uso populista del diritto penale.

56 J. Pratt, *Penal Populism*, Londra, 2007.

57 J.V. Roberts, L.J. Stalans, D. Indermaur, M. Hough. *Penal Populism and Public Opinion. Lessons from Five Countries*, Oxford University Press, New York, 2003. Il primo a parlare di *populist punitiveness* è A.E. Bottoms, “The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing”, in C. Clarkson, R. Morgan (a cura di), *The Politics of Sentencing Reform*, Oxford, 1995, pp. 17-49.

52 L. Incisa di Camerana, Voce *Populismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, III ed., Torino, 2004, p. 823.

53 E. Klein, *WÈre Polarized*, New York, 2020.

54 E. Amati, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino 2020, p. 7.

livello strettamente giuridico – ossia l'ambito delle politiche effettive di riforma.

Su questa scia, è stata portata avanti tutta una serie di studi⁵⁸ incentrata proprio sul ruolo che il diritto penale stava assumendo nella gestione della sicurezza e della criminalità e che ha evidenziato un aspetto essenziale ai fini della comprensione del fenomeno del populismo penale, ossia che la pressione politica e sociale tesa all'inasprimento delle pene e talvolta anche alla costituzione di nuove fattispecie di reato non conseguiva ad un effettivo aumento dei tassi di criminalità. John Pratt ha parlato in proposito di *destatisticalization*⁵⁹: la tendenza del dibattito pubblico incentrato sul tema della criminalità a prescindere da riferimenti statistici reali, costituirebbe una delle caratteristiche tipiche del populismo penale. Si dimostrava, inoltre, l'incertezza circa l'utilità di tali misure punitive nella riduzione della criminalità.

È evidente allora come «nella costruzione dell'orizzonte di senso del populismo, il diritto e, in particolare, la giustizia penale assumono un rilievo di prima grandezza»⁶⁰ ed è proprio in questi termini che, soprattutto in tempi più recenti, il fenomeno del populismo è andato declinandosi come populismo penale⁶¹.

In materie come la tutela dei diritti umani, la lotta alla criminalità e al terrorismo, l'immigrazione, la crisi economica, il diritto penale diventa il fulcro del «simbolismo attuato nella lotta al crimine e nella tutela della sicurezza»⁶². Si diffonde così «anche in altri settori – ad esempio, abusi sessuali, reati predatori di strada – l'idea secondo cui, quanto più grave ed esteso è il fenomeno da fronteggiare, più gravosa deve essere la risposta repressiva»⁶³. Il populismo penale diventa, così, una strategia adottata nell'ambito della sicurezza che, come nota bene Falcinelli⁶⁴, assume

tuttavia una nozione specifica, veicolata attraverso discorsi semplificati: non più la nozione di sicurezza sociale, intesa come garanzia dei diritti sociali, né la sicurezza circa la tutela delle libertà individuali contro l'arbitrio del potere. Essa «si appiattisce sulla nozione di pubblica sicurezza, ossia di gestione e tutela dell'ordine pubblico per il tramite della quale si rendono punibili alcune condotte che, non di rado, risultano oggetto di un processo di etichettamento⁶⁵ che le definisce come criminali. Attraverso la creazione di un nemico comune, spesso rappresentato dai criminali o dai gruppi sociali marginalizzati, la cultura giuridico-penale gioca un ruolo essenziale proprio nella costruzione del nemico della società⁶⁶.

Nel quadro appena descritto, il nesso tra populismo ed etica e tra etica e diritto diventa cruciale, poiché si presta a dare corpo a quel rapporto diretto tra masse e potere che costituisce un elemento essenziale del populismo penale.

Se la relazione tra popolo e sistema politico è realmente così significativa da condizionare tanto l'identità stessa del gruppo sociale, quanto le pretese da esso espresso, diventa evidente che anche il diritto e il sistema giuridico nel suo complesso non possono che esserne in qualche modo investiti. D'altra parte, sarebbe riduttivo attribuire la responsabilità di una simile circostanza ai soli membri “laici” della società, perché spesso è proprio il discorso delle élite politiche a rafforzare e addirittura ad anti-

58 D. Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, 2010; L. Ferrajoli, *Democrazia e populismo*, in «Rivista AIC», 3/2008, pp. 515-524.

59 J. Pratt, *Penal Populism*, cit.; M. Anselmi, *Populismo. Teorie e problemi*, Milano, 2017.

60 S. Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., p. 195.

61 L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in “Questione giustizia”, n. 1, 2019.

62 A. Cavaliere, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla “cultura del penale”*, in “Archivio penale”, n. 3, 2018, p. 24.

63 Ivi, p. 25.

64 D. Falcinelli, *Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli (a cura di), *Populismo penale: una prospettiva italiana*, cit., p. 23.

65 E. Goffman, *Stigma. L'identità negata*, Verona, 2003; E.M. Lemert, *Human Deviance, Social Problems and Social Control*, Englewood Cliffs, 1967.

66 Degli esempi possono giovare a comprendere la trasversalità del fenomeno penal-populista: alla fine degli anni 70 il nemico “è”, soprattutto in Europa, il terrorista politico; a partire dal 1992 il nemico “è”, soprattutto in Italia, il mafioso; dal 2001 in poi il nemico “è”, a livello internazionale, il terrorista islamico; a partire dal 2012, soprattutto nell'Europa costiera, il nemico “è” l'immigrato clandestino. Non è possibile in questa sede approfondire il tema del diritto penale del nemico, nonché le prospettive più recenti che ne hanno rielaborato la teoria, per cui si rinvia a: G. Jakobs, C. Melia, *Derecho penal del enemigo*, Madrid, 2006; S. Krassmann, *The Enemy on the Border*, in “Punishment and Society”, n. 3, 2007, pp. 301-318. Ancora: L. Scuccimarra, *Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti umani nell'epoca globale*, Bologna, 2016; G. Insolera, “Per un diritto liberale liberale”, in O. Sapia, A. Scerbo, *Tem, problemi e prospettive del sistema penale*, cit., pp. 139-166. Come è stato rilevato, «retoricamente l'uso populista del diritto e della giustizia penale ha due potenziali e distinti obiettivi: verso l'alto, le élites che impediscono al popolo di esercitare fino in fondo le proprie prerogative democratiche; verso il basso, gli estranei alla comunità per provenienza, stile di vita, condizione soggettiva», S. Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., p. 201.

cipare «le inquietudini securitarie dei cittadini»⁶⁷. In quest'ottica, «la legge penale finisce con l'assumere un ruolo centrale, ossia quello di imporre coattivamente al singolo [...] il bene morale, ossia ciò che è ritenuto tale da una determinata comunità sociale in un determinato momento storico»⁶⁸.

Tali circostanze hanno rimesso in moto uno degli interrogativi filosofici più risalenti: è compito del diritto, *in primis* di quello penale, imporre la morale dominante del gruppo sociale oppure esso vive di dinamiche perlopiù distanti dagli umori e dalle voglie della società? Il dibattito ottocentesco tra John Stuart Mill e James Fitzjames Stephens⁶⁹ e quello di metà Novecento tra Patrik Devlin e H.L.A. Hart⁷⁰ dimostrano la longevità del tema.

Quanto appena detto produce due conseguenze fondamentali. In primo luogo, la locuzione “etica pubblica” - il cui significato neutrale indica «l'insieme dei valori e dei principi intorno ai quali viene costruito il codice comportamentale di un gruppo sociale e sui quali il gruppo sociale edifica parte della propria identità»⁷¹ - rischia di non tener conto del fatto che, non di rado, «in un certo contesto sociale e in un certo momento storico non si registri un'unica, monolitica, morale sociale ma più posizioni»⁷², seppur non necessariamente diffuse e accettate in egual misura. In secondo luogo - e in un certo senso conseguentemente - il diritto penale si fa “emozionale”⁷³, perdendo la sua «legittimazione liberale e garantista di tutela pubblica della parte debole in un conflitto intersoggettivo e diventando strumento del conflitto del popolo contro i suoi nemici»⁷⁴. È così che, mentre si rinnova, anche nel linguaggio mediatico, l'idea di guerra al nemico, «la giustizia penale sembra assolvere a quella insuperata funzione attribuitale da Durkheim, ossia quella “di mantenere intatta la coesione sociale, conser-

vando alla coscienza comune tutta la sua vitalità” e riaffermando così l'identità collettiva del popolo contro i suoi potenziali nemici»⁷⁵.

Di certo, il populismo penale prospetta un sovvertimento delle relazioni consolidate, proprie di una concezione liberal-democratica della giustizia che pone al centro dell'ordinamento i diritti e le garanzie individuali⁷⁶. Poiché il rapporto tra populismo e diritto penale produce un'espansione della funzione di quest'ultimo, i ruoli esercitati soggettivamente da coloro chiamati a produrre e ad applicare il diritto, saranno parimenti condizionati dall'influenza populista: la centralità che la questione penale va assumendo all'interno dei nostri sistemi politici incide, così, anche sul ruolo del legislatore e del giudice⁷⁷. Questo si traduce in un uso ipertrofico della legislazione penale, aumentando talvolta la severità delle pene e riflettendosi inevitabilmente su una compressione delle garanzie processuali. In questo senso, il diritto penale contemporaneo sembra arrivare ad assumere i connotati di un diritto totale, massimo, muscolare⁷⁸: non interviene solo in via sussidiaria, piuttosto giunge a rappresentare la ragione stessa degli interventi legislativi, nella misura in cui «è invalsa, tanto nella collettività quanto in politica, la convinzione che nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale»⁷⁹. Parallelamente, il populismo penale si riflette sul ruolo che la magistratura sta progressivamente conquistando, ossia quello di «giudice di scopo», cui spetterebbe una sorta di sindacato di legalità nel portare avanti una «pretesa missione di pulizia morale»⁸⁰: «Le finestre della politica criminale si spalancano sul diritto penale, che ne diventa parte integrante, componente identitaria e trainante»⁸¹.

75 *Ibidem*. Si veda anche É. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, Roma, 1999, p. 126.

76 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1996; Id., *Sul diritto penale minimo* (in risposta a Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini), in “Il Foro Italiano”, n. 4, 2000; Id., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

77 Si parla, in proposito, di populismo giudiziario. Si veda, *ex multis*, M. Donini, *Il diritto penale come etica pubblica*, Modena, 2014; Id., *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019; G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., soprattutto p. 105 ss.

78 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989; A. Cavaliere, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla “cultura del penale”*, cit., pp. 1-26.

79 F. Sgubbi, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 23.

80 L. Violante, *Magistrati*, Torino, 2009, pp. 161 ss.

81 V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali*

67 D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2018, p. 14.

68 A. Porciello, *Diritto e morale: tre questioni*, Edizioni ETS, Pisa, 2021, p. 187, 189.

69 J.S. Mill [1859], *Sulla libertà*, Firenze, 2017; J.F. Stephens [1873], *Liberty, Equality and Fraternity*, Indianapolis, 1993.

70 H.L.A. Hart [1963], *Diritto, morale, libertà*, Acireale, 1968; P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford, 1965.

71 A. Porciello, *Diritto e morale: tre questioni*, cit., p. 23.

72 G. Pino, “Diritto e morale”, in G. Bongiovanni, G. Pino, C. Roversi (a cura di), *Che cos'è il diritto. Ontologie e concezioni del diritto*, Torino 2016, p. 8.

73 D. Falcinelli, *Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”*, cit., p. 23.

74 S. Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., p. 195.

4 CONCLUSIONI

La polarizzazione delle posizioni nell'arena dello scambio politico, la semplificazione del dibattito pubblico, la schematizzazione di un ideale collettivo caratterizzato dalle categorizzazioni del «noi-loro», rappresentano i principali elementi del populismo e si traducono – dal punto di vista pratico e teleologico – in visioni opposte circa la società, le relazioni interindividuali, i diritti politici, civili e sociali.

Si comprende, così, la misura della complessità teorica del populismo contemporaneo che sembra necessariamente richiedere, quale punto di partenza imprescindibile della sua narrazione, quello di interrogarsi primariamente circa i rapporti di forza che sussistono all'interno delle società contemporanee, soprattutto nella relazione che si istaura tra chi gode della capacità di detenere un potere e chi, a vari livelli, quel potere lo subisce.

Al di là di una specifica definizione, il populismo rappresenta il risultato delle difficoltà della democrazia liberale nell'affrontare i problemi centrali della nostra epoca, tra cui spicca quello della rappresentanza e della rappresentatività. Per questo diventa essenziale «riconoscere e comprendere questo fenomeno, entrando in qualche modo in relazione con esso, senza che questo debba necessariamente voler dire giustificarlo sul piano storico-politico»⁸².

La polarizzazione in antagonismi, peraltro, non attiene esclusivamente al *foro interno* del problema populista, bensì ne investe l'approccio teorico e scientifico, determinando una sorta di *cleavage* tra culture politiche populiste, da un lato, e culture non populiste, dall'altro. Il che contribuisce a rendere incerta la scelta della chiave di lettura più adatta alla comprensione del fenomeno: se esso debba essere definito in termini politici, giuridici, economici e sociali; se, dal punto di vista teorico, esso possa realmente contrapporsi al liberalismo politico, sulla scorta della connessione con i concetti “positivi” di popolo e sovranità popolare; se il populismo - termine che, con tutta evidenza, è connotato prevalentemente da un'accezione dispregiativa - possa essere puramente e semplicemente considerato come una «sindrome»⁸³, un elemento di deterioramento

come presidio per la giurisdizione, n. 1, 2019, p. 86.

82 P. Serra, *Populismo, democrazia e limiti del potere politico*, cit., p. 55.

83 L. Incisa di Camerana, *Voce Populismo*, cit., p. 824.

del funzionamento delle istituzioni e del sistema politico-costituzionale oppure se esso necessiti di essere collocato all'interno del più specifico processo di scollamento tra società e politica.

Questo problema diventa ancora più urgente se si considera il ruolo che il populismo penale esercita negli ordinamenti occidentali contemporanei. Esso fagocita le mancanze dello Stato: quando ambiti come quello della lotta al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata, la lotta alle dipendenze da sostanze, la lotta all'immigrazione “clandestina”, vengono continuamente ricondotte all'alveo dell'emergenza, a subire le conseguenze più dirette – stando anche ai dati numerici relativi alla popolazione carceraria sud-europea – sono le marginalità sociali, le quali diventano capro espiatorio di ogni male o disfunzione sociale. Come già rilevava Baratta, invece, «la politica di giustizia sociale, la realizzazione dei diritti umani, il soddisfacimento dei bisogni reali degli individui, sono molto di più di una politica criminale alternativa: sono la vera alternativa democratica alla politica criminale»⁸⁴.

Ecco perché, benché non manchino approfondimenti in tal senso, appare necessario indagare ulteriormente le ragioni che sottostanno a quel che sembra un ritorno al passato, ossia la legittimazione di un diritto penale moralizzante e concepito alla stregua di un diritto penale del nemico. Una visione che recupera quella di «stranieri morali»⁸⁵ all'interno delle nostre società, riattualizzando così l'argomento della *disintegration thesis* di Devlin, ossia l'idea secondo cui, al pari del tradimento, anche la disomogeneità morale mette a repentaglio l'esistenza e l'unità della società politica⁸⁶.

Non si tratta di semplificare i problemi o di mancare di attribuire ai fenomeni la giusta rilevanza, quanto di restituire al diritto penale la relativizzazione che è propria della sua funzione, quella dell'esercizio di un ruolo ontologicamente residuale. Si ritiene, cioè, che debba essere definitivamente superata l'idea secondo cui lo strumento giuridico abbia la funzione di inculcare coattivamente un determinato credo morale, o di irrobustire e rinsaldare

84 A. Baratta, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in “*Dei delitti e delle pene*”, n. 3, 1985, p. 468.

85 M. Donini, *Populismo e ragione pubblica*, cit., *passim*.

86 B. Bix, *Teoria del diritto. Idee e contesti*, Torino, 2015, soprattutto pp. 213-238; A. Porciello, “Le radici teoriche del populismo penale contemporaneo”, in O. Sapia, A. Scerbo (a cura di), *Temi, problemi e prospettive del sistema penale*, cit., pp. 65-94.

re la coesione sociale, recuperando, una volta per tutte, l'idea di un diritto penale minimo, cardine dei nostri sistemi costituzionali.

Claudia Atzeni è dottoressa di ricerca in Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo e assegnista di ricerca in Filosofia del diritto e Sociologia generale presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, dove insegna a contratto "Teoria generale del diritto".

claudia.atzeni@unicz.it